
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Convenuto vittorioso in primo grado – domanda subordinata nei confronti del terzo chiamato – riproposizione in appello – impugnazione incidentale – contrasto – rinvio alle sezioni unite

La Seconda Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto – se l'appellato che miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, debba necessariamente proporre appello incidentale o se sia sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.2.2015, n. 2118

...omissis...

formulano i seguenti

RILIEVI IN DIRITTO

Si osserva, in ordine al quarto motivo di ricorso, che indubbiamente la proposizione dell'appello incidentale non abbisogna di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (*cf. Cass. 15.11.2004, n. 21615; Cass. 30.6.2010, n. 15501*).

Si osserva altresì che la proposizione dell'appello incidentale, sia esso tipico ovvero autonomo, postula in ogni caso che la volontà del gravame emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni formulate nella comparsa di risposta - ancorché contenute solo nella parte motiva di essa e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa - sì che possano stabilirsi con chiarezza il tema ed i motivi dell'impugnazione (*cf. Cass. 11.10.2006, n. 21745*).



7

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice



In questi termini non può non darsi atto che nel corpo della comparsa con cui la “BeMotor” s.r.l. ebbe a costituirsi in sede di gravame (*il motivo in disamina si specifica e si qualifica in relazione alla previsione del n. 4) del 1° co. dell’art. 360 c.p.c., sicché, al cospetto del denunciato error in procedendo, questa Corte opera in qualità di “giudice del fatto processuale” ed è investita del potere - dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali: cfr. Cass. 23.1.2006, n. 1221*) si legge testualmente: “in via incidentale la Bemotor intende proporre, come con il presente atto propone, appello avverso la sentenza n. 4619/2003 del Tribunale di Bologna, emessa il 14.7.2003, depositata il 6.10.2003 e non notificata, limitatamente al capo della stessa con cui il Giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di causa” (*così comparsa di costituzione in appello, pag. 10*). Ed, ancora, si legge: “accogliere le seguenti conclusioni (...) confermare, fatta eccezione per il capo avente ad oggetto la decisione sulle spese di lite, l’impugnata sentenza n. 4619/2003 del Tribunale di Bologna, emessa il 14.7.2003, depositata il 6.10.2003 e non notificata” (*così comparsa di costituzione in appello, pag. 12*).

Su tale scorta non può che opinarsi, in primo luogo, nel senso che la volontà del gravame (*incidentale*) risulta patentemente ed univocamente circoscritta al solo capo della statuizione di prime cure recante compensazione delle spese di lite.

Ed, in secondo luogo, nel senso che siffatta delimitazione implica *ex se* la omessa enunciazione dei motivi dell’impugnazione incidentale che nondimeno si assume esperita, sicché nei confronti della terza chiamata “Opel Italia” la comparsa si è evidentemente risolta nella mera riproposizione della domanda di garanzia formulata in prima istanza.

Del resto, l’omessa indicazione dei motivi – che, beninteso, rileva in questa sede esclusivamente quale mera espressione sintomatica dell’omessa interposizione del gravame incidentale - è in certa qual misura riconosciuta dalla stessa “BeMotor”, allorché nella memoria *ex art. 378 c.p.c. (cfr. pag. 6)* ha precisato che “la domanda di manleva (...) certo



non poteva contenere censure specifiche rispetto ad una sentenza di Tribunale che sul punto non si era in alcun modo pronunciata”.

Il quarto motivo di ricorso, pertanto, è destituito di fondamento.

E parimenti non merita seguito il terzo motivo.

Vero è che la corte distrettuale si è limitata ad affermare che è “pacifico che Bemotor non ha proposto appello incidentale condizionato sul punto” (*così sentenza d’appello, pag. 10*).

Pur tuttavia siffatto argomento (*che evidentemente sostanzia la ragione in parte qua della decisione*), ancorché non esplicitato (*dal giudice di seconde cure*) nelle sue premesse, si specifica sufficientemente alla luce dei rilievi (*ancorati al testuale dettato della comparsa di costituzione in appello della “BeMotor”*) che in precedenza si è inteso operare.

Ed in tal guisa, in ordine alla contestuale denuncia di insufficienza – *in parte qua agitur* - di motivazione, risulta esaustivamente idoneo a sorreggere – *in parte qua agitur* - il *dictum* della corte bolognese.

Si impone il vaglio anche del secondo motivo di ricorso, quantunque – siccome premesso – formulato in via subordinata (*“per l’ipotesi in l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione adita ritenesse fondato il suddetto orientamento giurisprudenziale” – così ricorso, pag. 12 – ovvero l’opzione esegetica recepita dalla corte territoriale*).

In ogni caso pur il secondo motivo è immeritevole si seguito.

Invero l’articolata – e non del tutto lineare - ricostruzione di parte ricorrente non è da condividere e nella premessa da cui muove e nel postulato cui perviene.

Difatti, il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, in ragione del fatto che il terzo s’individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in



senso soggettivo (*divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto*) ed oggettivo (*inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore*), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso; sicché, viceversa, il principio anzidetto non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come *causa petendi*, siccome avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria (*cf. Cass. 1.6.2006, n. 13131; Cass. sez. lav. 7.6.2011, n. 12317*).

E, ben vero, “nel caso di specie, è palese che Bemotor ha chiamato in causa General Motors a titolo di garanzia impropria” (*così controricorso, pagg. 14 – 15*) (*cf. Cass. 4.2.1995, n. 1337, secondo cui la chiamata in garanzia impropria, con la quale il convenuto, sulla base di un autonomo titolo, pretende essere tenuto indenne dal chiamato rispetto all'eventuale accoglimento della domanda della parte attrice, non coinvolge il rapporto principale*).

Al contempo, è da escludere che l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato in causa dal convenuto (*ma, si ribadisce, non è questo il caso*) importi *ex se* la non necessità della riproposizione della domanda di garanzia impropria *sub specie* di appello incidentale condizionato e la sufficienza della mera riproposizione *ex art. 346 c.p.c.* della domanda dal convenuto spiegata nei confronti del terzo chiamato.

All'esito del vaglio del secondo, del terzo e del quarto motivo di impugnazione residua, dunque, la disamina del primo, in relazione al quale si registra la difformità di soluzioni giurisprudenziali cui dapprima si è fatto cenno.

Più esattamente, per un verso, questa Corte di legittimità ha affermato che, qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti



dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è necessaria la proposizione di appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale, in quanto la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure, sicché non può che limitarsi, per superare la presunzione di rinuncia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l'appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa (*cf. Cass. sez. lav. 30.1.2014, n. 2051*). Ancor prima, del resto, questo Giudice aveva assunto che la riproposizione nel giudizio di appello, da parte del convenuto vittorioso in primo grado, della domanda di manleva, formulata in via subordinata nei confronti di un terzo chiamato in garanzia, non implica la proposizione da parte sua di un'impugnazione incidentale e quindi non è assoggettata al relativo regime processuale, bensì alla disciplina dell'art. 346 c.p.c. sulla riproposizione delle domande o eccezioni non accolte in primo grado (*cf. Cass. 5.7.2000, n. 8973, secondo cui, pertanto, deve escludersi la decadenza da tale domanda nel caso in cui sia mancata la notificazione al terzo garante, rimasto contumace in appello*).

Per altro verso, questa Corte ha affermato che, qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, ma deve essere proposto appello incidentale condizionato, poiché la richiesta dell'appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l'appello principale



(cfr. Cass. 17.6.2013, n. 15107; Cass. 10.3.2006, n. 5249; Cass. 23.9.2004, n. 19145; Cass. 4.2.2004, n. 2061; cfr. Cass. sez. lav. 15.3.1995, n. 2992; Cass. sez. lav. 1.6.1989, n. 2671).

PER QUESTI MOTIVI

si rimettono gli atti al Primo Presidente di questa Corte perché disponga – se reputa – che questo medesimo Giudice di legittimità pronunci a sezioni unite in ordine al presente ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 novembre 2014.

Il presidente
dott. Luigi Piccialli

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 05 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI